

COPIA



COMUNE DI SALERNO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE N. 40

Seduta
del giorno **07.04.2008**

N. **03** __ del Registro

Oggetto: Modifiche al Regolamento Generale delle Entrate.

L'anno duemila **otto** __, addì **sette** __ del mese di **aprile** __ alle ore **09.40** __
in Salerno, nella consueta sala delle adunanze del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato previ
avvisi in data **01.04.2008** e, notificati a norma di legge.

Sono presenti ed assenti i signori:

		P	A			P	A
1)	DE LUCA Vincenzo			22)	SORRENTINO Luca		
2)	BARBIROTTI Dario			23)	AVAGLIANO Amedeo		
3)	BUONAIUTO Alfonso			24)	TOMEIO Francesco		
4)	COSCIA Giovanni			25)	GALDI Domenico		
5)	CARRANO Antonio			26)	ANDRIA Alfonso		
6)	LIGUORI Corrado			27)	CICCONE Romano		*
7)	GUARIGLIA Antonio		*	28)	STASI Pietro Damiano		*
8)	LANDOLFI Nicola			29)	CASCONE Luca		
9)	AMOROSO Pasquale			30)	VENTRE Carmelo		
10)	BONADIES Giannicola			31)	FERRARA Alessandro		
11)	DE GENNARO Mario			32)	FALCONE Gaetana		
12)	SENATORE Anna			33)	FEZZA Vilma		
13)	AMODIO Camillo			34)	MORRONE Fausto		
14)	MILITE Claudio			35)	PETILLO Marco		
15)	FERRAIOLI Raffaele			36)	RENIS Giovanni		
16)	DELLA VALLE Raffaele			37)	MAROTTA Antonio		*
17)	CRISCITO Pasquale			38)	PIERRO Antonio		
18)	SIANO Alfonso			39)	ZITAROSA Giuseppe		
19)	BASSO Giovanni			40)	CELANO Roberto		
20)	CRISCUOLO Gaetano			41)	DE FEO Ortensio		
21)	VENTURA Domenico						

Presenti __ **37** __

Assenti __ **04** __

Presiede il Presidente **LIGUORI**

Partecipano alla seduta il Segretario Generale **CALIENDO** e gli Assessori **AVOSSA, CALABRESE, CONFORTI, DE MAIO, DE PASCALE, FIORE, GUERRA, MARAIO, PICARONE, VALIANTE.**

Si attesta la copertura finanziaria della presente deliberazione sul seguente capitolo che presenta la necessaria disponibilità: _____

Il Ragioniere Capo

IL CONSIGLIO

Premesso che :

- il C.C. con atto deliberativo del 28 marzo 2003, n. 5, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, ha approvato il Regolamento Generale delle Entrate, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000, e debitamente comunicato al Ministero delle Finanze ai sensi del comma 2, art. 52, D. Lgs. n. 446/97;

- l'art. 6 del suindicato regolamento prevede la disciplina delle forme di gestione dell'accertamento e della riscossione dei tributi ed entrate comunali;

Tenuto conto che l'art. 1, comma 224, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e delle procedure vigenti, ha introdotto – tra l'altro – modifiche in ordine all'affidamento a terzi dell'attività di accertamento e di riscossione delle entrate comunali, materia regolata dall'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446/97;

Ritenuto necessario procedere alla modifica dell'art. 6 del Regolamento Generale delle Entrate, anche, al fine di velocizzare l'acquisizione nella disponibilità dell'Ente delle somme riscosse e/o l'espletamento degli adempimenti successivi, ed in particolare disciplinare l'affidamento a terzi di una o più fasi della gestione dei tributi e delle altre entrate comunali, come di seguito formulato:

Art. 6 – Gestione delle entrate

1. La gestione delle entrate, sia tributarie che patrimoniali, può avvenire direttamente ovvero, nelle sue fasi, anche disgiuntamente nelle forme previste dall'art. 52, comma 5, del D. Lgs. n° 446/97 e ss. mm. ii.

2. In particolare l'Ente, oltre che gestire direttamente la riscossione, anche coattiva – eventualmente avvalendosi soltanto di un supporto tecnico esterno – può affidarla a terzi. Per operare l'affidamento a terzi l'Ente può avvalersi, indifferentemente, di procedure di evidenza pubblica ovvero stipulare convenzione diretta con società proprie partecipate che siano in possesso dei requisiti specifici previsti, volta per volta, dalla legge.

L'Ente individua uno o più funzionari delegati con il compito di apporre il visto di esecutività ai ruoli e curare, per tutta la durata dell'eventuale affidamento, la sorveglianza sull'attività del soggetto incaricato.

3. In ogni caso, l'attività di riscossione coattiva avviene nelle forme previste dal R.D. n° 639/1910 e ss. mm. ii., oltre che dal D.P.R. n° 602/1973 e ss. mm. ii. laddove compatibili.

4. L'eventuale affidamento a terzi di tutte, o soltanto alcune, delle fasi di gestione delle entrate non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

Considerato che in relazione all'attribuzione/aggiornamento del classamento catastale delle unità immobiliari in conseguenza di intervenute variazioni edilizie, con riferimento all'entrata in vigore dei commi 336 e 337, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, risulta opportuno procedere ad una proroga del termine stabilito con la deliberazione consiliare del 1° ottobre 2007 n. 48, successivamente prorogato con atto consiliare del 29 dicembre 2007, n. 57, fermo restando che il competente Settore Urbanistica provveda ad individuare, in tempi brevi, le casistiche e l'iter procedurale da seguire per la regolarizzazione urbanistica della variazione edilizia intervenuta;

- Visto l'art. 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che disciplina la potestà regolamentare delle province e dei comuni in materia di entrate anche tributarie;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza ad adottare i regolamenti dell'Ente;

Visto che ai sensi dell' art. 49, il Direttore del Settore Ragioneria ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;

Il Presidente LIGUORI, pone in votazione la proposta di deliberazione proclamando il seguente esito :

Con voti n° 37 favorevoli, n° 1 contrario (MORRONE), espressi per alzata di mano dai n° 38 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

A) Per le ragioni e considerazioni espresse in premessa approvare come approva l'art. 6 del Regolamento Generale delle Entrate nel seguente nuovo testo :

Art. 6 – Gestione delle entrate

1. La gestione delle entrate, sia tributarie che patrimoniali, può avvenire direttamente ovvero, nelle sue fasi, anche disgiuntamente nelle forme previste dall'art. 52, comma 5, del D. Lgs. n° 446/97 e ss. mm. e ii..

2. In particolare l'Ente, oltre che gestire direttamente la riscossione, anche coattiva – eventualmente avvalendosi soltanto di un supporto tecnico esterno – può affidarla a terzi.

Per operare l'affidamento a terzi l'Ente può avvalersi, indifferentemente, di procedure di evidenza pubblica ovvero stipulare convenzione diretta con società proprie partecipate che siano in possesso dei requisiti specifici previsti, volta per volta, dalla legge.

L'Ente individua uno o più funzionari delegati con il compito di apporre il visto di esecutività ai ruoli e curare, per tutta la durata dell'eventuale affidamento, la sorveglianza sull'attività del soggetto incaricato.

3. In ogni caso, l'attività di riscossione coattiva avviene nelle forme previste dal R.D. n° 639/1910 e ss. mm. e ii., oltre che dal D.P.R. n° 602/1973 e ss. mm. e ii. laddove compatibili.

4. L'eventuale affidamento a terzi di tutte, o soltanto alcune, delle fasi di gestione delle entrate non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

B) Fermo restando quanto disposto con la deliberazione consiliare del 1° ottobre 2007, n. 48, stabilire come stabilisce che il perfezionamento della definizione agevolata avviene mediante la presentazione all'Agenzia del Territorio/Comune degli atti di attribuzione/aggiornamento della rendita catastale di cui al D.M. 701/1994 (DOCFA), da effettuarsi entro il termine perentorio del 30 settembre 2008, ed il pagamento della somma dovuta, in autoliquidazione, entro il 31 ottobre 2008.

C) Incaricare il Settore Urbanistica di individuare, in tempi brevi, le casistiche e l'iter procedurale da seguire per la regolarizzazione urbanistica della variazione edilizia intervenuta.


D) Stabilire come stabilisce che per la regolarizzazione urbanistica delle variazioni edilizie a seguito dell'aggiornamento del classamento catastale effettuato entro il termine del 30 settembre 2008, come disposto dal precedente punto B), l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dalla legge è applicata nella misura minima.

E) Comunicare la presente modifica al Regolamento Generale delle Entrate al Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 52, comma 2, D. Lgs. n. 446/1997.

SETTORE RAGIONERIA


Visto per la regolarità tecnica, secondo il parere espresso nella parte narrativa della presente proposta di deliberazione.

IL DIRETTORE DI SETTORE



Parere favorevole in ordine alla legittimità del presente atto, ai sensi dell'art. 96 dello Statuto Comunale, sulla base del parere tecnico espresso.

Il Segretario Generale



Con separata votazione, che riporta lo stesso esito di cui sopra, il Consiglio approva la proposta del Presidente LIGUORI di rendere il presente atto *immediatamente eseguibile*.